



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 20 marzo 2015, n. 3

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 4 del 31/3/2015 al regolamento regionale n.14 del 28/10/2015 ed al regolamento regionale n. 4 del 24/04/2020.

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL
PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n.4 del 31/3/2015 al regolamento regionale n. 14 del 28/10/2015 ed al regolamento regionale n.4 del 24/4/2020).

1. Oggetto della disciplina e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento generale disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso le strutture amministrative della Giunta regionale, la Stazione unica appaltante, l'Autorità di Audit e l'Avvocatura regionale.

2. Organo competente

2.1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore al personale.

3. Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione.

3.1. L'Amministrazione, ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, tiene conto:

- del livello di complessità della struttura amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere strategico richiesti alla struttura medesima nell'ambito dei processi di pianificazione e di indirizzo politico determinati dagli Organi di Governo;
- delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai *curricula* dei candidati;
- delle pari opportunità.

3.2. I candidati dovranno essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione: adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici, propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni, capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione nonché di negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.

3.3. L'Amministrazione effettua in relazione ai predetti criteri la valutazione della rispondenza delle attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione della struttura interessata e ai risultati attesi e individua il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.

4. Requisiti

4.1. Possono essere destinatari dell'incarico i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; in ogni caso non sono ammessi coloro i quali sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una Pubblica Amministrazione.

4.2. Costituiscono altresì requisiti necessari per la partecipazione alla medesima procedura: possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed inoltre:

a) per i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale: anzianità di cinque anni nella qualifica dirigenziale

b) per i dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, ma ad una delle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n.165/2001:anzianità di cinque anni nella qualifica dirigenziale;

c) negli altri casi di cui all'art.19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001:

- comprovato svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;

-in assenza della qualifica dirigenziale, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile congiuntamente dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione ovvero ancora del diploma di master di secondo livello conseguito presso Università italiane o straniere, da pubblicazioni scientifiche coerenti con le indicazioni e gli indirizzi formulati in materia dall'Anvur, da concrete e comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

-provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4.3. L'incarico di direttore dell'Avvocatura regionale è conferito a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione professionale e di iscrizione all'albo per come previsto dall'art.10 della L. n.7/1996.

4.4. L'incarico di Direttore generale della Stazione unica appaltante, è conferito a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e con il procedimento ivi previsto.

5. Avviso pubblico

5.1. Ai fini del conferimento degli incarichi, il Dipartimento regionale competente approva e rende pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

5.2. Se richiesto dal Presidente o dalla Giunta regionale, il Dipartimento regionale competente precisa negli avvisi gli obiettivi di carattere strategico e/o specifiche doti organizzativo-manageriali, che l'Organo di Governo riconnette ad uno o più specifici incarichi da conferire.

5.3. Con tali avvisi è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi di livello generale da affidare, è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati, determinando le modalità di presentazione delle stesse, corredata dalle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti, le attitudini e le capacità professionali e organizzative, le valutazioni e i risultati ottenuti in precedenza, le esperienze individuali e degli incarichi svolti, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità secondo la normativa vigente ed è fissato il termine per l'esame delle domande pervenute.

(5.4. Ciascun candidato presenta la propria dichiarazione di disponibilità in ordine di preferenza, per un massimo di due dipartimenti)¹

5.5. Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una graduatoria.

6. Istruttoria delle candidature

6.1. Il Dipartimento competente forma un elenco dei soli candidati in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4.

6.2. L'elenco è corredato di sintetiche schede descrittive delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i singoli *curricula*.

6.3. Il Dipartimento trasmette, quindi, l'elenco delle candidature all'Assessore al personale, che lo sottopone alla Giunta.

7. Provvedimento di conferimento dell'incarico a dirigenti interni

¹Paragrafo abrogato dall'art.1 del Regolamento regionale n. 4 del 31/3/2015

7.1. L'incarico di funzione dirigenziale di livello generale è conferito dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta

7.2. In mancanza di candidature, il Presidente con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale ha facoltà di conferire l'incarico, d'ufficio, anche a dirigenti interni che non abbiano proposto la propria candidatura, salva l'accettazione di questi ultimi.

8. Provvedimento di conferimento dell'incarico a soggetti esterni

8.1. Se, in relazione ai criteri previsti al punto 3, globalmente considerati in relazione al carattere apicale delle funzioni da assegnare ed agli obiettivi di carattere strategico prefissati dall'organo di indirizzo politico, non sia stato individuato alcun candidato, la Giunta richiede al Dipartimento competente la predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto agli appartenenti ai ruoli dei dirigenti di altre amministrazioni e agli esterni alla P.A.

8.2. Il Dipartimento competente pubblica apposito avviso, con le modalità e termini di cui al precedente punto 5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, forma un elenco dei soli candidati in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4, corredato di sintetiche schede descrittive delle esperienze individuali compiute e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i singoli *curricula*.

8.3. Il Dipartimento trasmette, quindi, l'elenco delle candidature all'Assessore al personale, che lo sottopone alla Giunta.

L'elenco trasmesso è munito dell'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria degli incarichi da conferire a dirigenti dei ruoli di altre amministrazioni ed a soggetti esterni alla P.A., sui vincoli e sulle percentuali riferite alla dotazione organica previste dalla legge.

8.4. La Giunta, preso atto dell'elenco trasmesso, individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti al punto 3 e conferisce l'incarico.²

8 bis . *Ai fini del conferimento degli incarichi, il Dipartimento regionale competente, su richiesta della Giunta, predispone e rende pubblico sul sito istituzionale un unico avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti interni e a soggetti esterni, fermo restando l'obbligo di procedere alla valutazione delle candidature esterne solo nel caso in cui non sia stata individuata idonea professionalità tra i candidati interni in alternativa alle procedure di evidenza di cui ai punti 5.1 e 8.1.*³

9. Contenuto del provvedimento di incarico

9.1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua l'oggetto e la durata dell'incarico ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31, nonché gli elementi essenziali per la determinazione del trattamento economico nell'ambito delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

9.2. Con il medesimo provvedimento o con atto successivo sono assegnati al dirigente generale gli obiettivi da conseguire, riferiti ai programmi degli Organi di Governo; gli obiettivi sono modificati se nel corso del rapporto intervengono modificazioni dei predetti programmi.

9.3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto, stipulato dal dirigente competente; il contratto indica la durata in conformità al provvedimento di conferimento, secondo le leggi vigenti.

9.4. Il contratto prevede altresì che costituisce causa di risoluzione automatica la riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, che produca la soppressione, modificazione sostanziale o l'accorpamento del dipartimento interessato.

9.5. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Successivamente, nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013.

10. Esclusioni

10.1. Il procedimento disciplinato dal presente atto non è applicabile alla carica di Capo Gabinetto e di dirigente generale reggente, nel caso in cui quest'ultimo sia affidato a dirigenti del ruolo regionale.

² Punto sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 14 del 28/10/2015

³ Punto inserito dall'art. 1 del Regolamento Regionale n.4 del 24/04/2020

11. Entrata in vigore

11.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.